

Può essere civile, penale, speciale

La giurisdizione esclusiva

Al giudice amministrativo compete anche quella sui Corpi di Polizia e sulle Forze Armate

di **Antonio Conte**

La giurisdizione è una delle funzioni fondamentali dello Stato, che ha per oggetto l'imparziale attuazione del diritto, fissato dal legislatore e si differenzia dalla funzione legislativa che crea le norme, generali ed astratte, mentre la giurisdizione le attua nel caso concreto.

Si distingue anche dalla funzione amministrativa poiché questa, nell'attuare il diritto in concreto, persegue un interesse della P.A. mentre la giurisdizione è attività disinteressata e trova la sua caratteristica essenziale proprio nell'imparzialità o terzietà rispetto alla vicenda sulla quale interviene.

L'imparzialità della funzione giurisdizionale non riduce il giudice a semplice verità della legge: la legge va interpretata e ciò sovente implica scelte culturali, la cui diversità da giudice a giudice, resa possibile dall'assenza di vincoli gerarchici all'interno dell'organizzazione giudiziaria, non è un fatto patologico ma una naturale conseguenza funzione.

La giurisdizione è civile, penale ed infine essa è speciale per i Tribunali amministrativi regionali, il Consiglio di Stato, la

Corte dei Conti e le Commissioni tributarie.

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nasce dal Regio decreto 26/06/1924 n. 1054, dal Regio decreto 26/06/1924 n. 1058, dalla legge 06/12/1971 n. 1034, dal decreto legislativo 31/03/1998 n. 80 e dalla legge 21/07/2000, n. 205.

Al giudice amministrativo è attribuita la cognizione delle sole questioni attinenti ad interessi legittimi, ma essendosi rilevata difficoltosa in alcune materie la distinzione tra diritti soggettivi, di competenza del giudice ordinario ed interessi legittimi, di competenza del giudice amministrativo, è stata introdotta nel nostro ordinamento la giurisdizione esclusiva, con la quale si attribuisce ad un solo organo giurisdizionale la cognizione delle questioni attinenti sia ai

diritti soggettivi che agli interessi legittimi.

Il decreto legislativo 31/03/1998 n. 80, emanato ai sensi della legge delega 15/03/1997 n. 59, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, comprese quelle afferenti alla vigilanza sul credito, alle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14/11/1995 n. 481 (norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica autorità).

Sono ancora devolute alla giurisdizione esclusiva le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni

pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia (la materia urbanistica comprende tutti gli aspetti dell'uso del territorio).

Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, secondo la legge, compete anche quella sui Corpi di Polizia, sulle Forze Armate, sui giudici ordinari e amministrativi, sulle Autorità indipendenti, che hanno piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione.

Il giudice amministrativo dispone, attraverso la reintegrazione, in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto ed altresì nelle stesse controversie, aventi ad oggetto diritti soggettivi patrimoniali, ha previsto l'applicabilità degli articoli 186 bis (ordinanza per il pagamento); 186 ter (istanza di ingiunzione) e 186 quater (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), nota come tutela sommaria.

Il trasferimento alla giurisdizione esclusiva di materie nuove, secondo il decreto legislativo 80/98, non accompagnato dall'adeguamento della disciplina processuale amministrativa, aveva dato vita ad un giudice privo dei necessari strumenti sui quali è intervenuto il legislatore, con l'introduzione della tutela sommaria. ●



Foto: F. Fiorani / Ag. Simoes

Pubblica Amministrazione & Diritto